



STATUTO COMUNALE DEL COMUNE DI CELLIO CON BREIA

COMUNE DI CELLIO CON BREIA

(Provincia di Vercelli)

STATUTO COMUNALE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI E NORME DI PRINCIPIO

Art. 1

(Ruolo e principi ispiratori dell'azione comunale)

1. Il Comune di Cellio con Breia, nato dalla fusione del Comune di Cellio con quello di Breia, è un ente autonomo rappresentativo della comunità cittadina, con le prerogative ed i limiti di cui alla Costituzione (in particolare parte II, Titolo V), alle leggi statali e regionali ed alle norme del presente Statuto.

2. Il Comune cura gli interessi della comunità locale, ne promuove lo sviluppo umano, sociale ed economico, improntando la propria azione ai principi di solidarietà e collaborazione con gli altri enti e comunità locali. Ai fini citati, l'Amministrazione comunale può promuovere modi e forme organizzative che consentano l'espressione, sia a livello consultivo che propositivo, di fasce determinate della popolazione caratterizzate da una stessa condizione e come tali portatrici di bisogni sociali specifici.

In particolare il Comune di Cellio con Breia:

- a) assume iniziative e promuove interventi volti alla difesa e consolidamento dei valori di libertà, uguaglianza e pari dignità sociale, tutelando i diritti fondamentali dei propri cittadini ed ispirando la sua azione a principi di equità, di solidarietà e pari opportunità per il superamento degli squilibri economici e sociali esistenti nella comunità;
- b) promuove inoltre, lo sviluppo delle attività culturali, formative e di ricerca, sportive e del tempo libero, con particolare attenzione a quelle volte a costruire un'identità ed una coscienza civica;
- c) s'impegna per l'attuazione di una politica di sviluppo ecosostenibile del territorio, di tutela e protezione del patrimonio ambientale, e della qualità della vita cittadina, garantendo anche il recupero, la tutela e la valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche, culturali e delle tradizioni locali;
- d) sostiene ed incentiva le realtà di cooperazione locale che perseguono obiettivi di carattere mutualistico e sociale;
- e) promuove e sviluppa le attività socio-assistenziali, favorendo l'associazionismo ed il volontariato, ed in particolare coloro che si occupano delle situazioni di disagio sociale, ponendo in essere iniziative, anche di natura economica, atte a stimolare il raggiungimento delle finalità

citare. I servizi comunali sono improntati al rispetto del valore dell'individuo sia come singolo che nelle formazioni sociali, prestando la massima attenzione a tutte le situazioni di disagio;

- t) attua il principio di equità fiscale nell'ambito della riscossione tributaria locale;
- g) incentiva, valorizza, tutela e promuove le produzioni agricole, agroalimentari, enogastronomiche, silvo-pastorali del territorio, anche supportando la creazione e costituzione di forme associative locali (quali a puro titolo esemplificativo e senza carattere di esaustività: associazioni, consorzi, ecc...), incentivando al contempo l'utilizzo di tecnologie a basso impatto ambientale;
- h) favorisce e promuove la partecipazione popolare alle scelte politiche ed amministrative di particolare rilevanza per il loro impatto sulla cittadinanza, anche attraverso forme di consultazione referendaria;
- i) incentiva la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva anche ai fini della creazione di una coscienza civica diffusa, tramite iniziative volte al loro coinvolgimento anche nell'amministrazione comunale, ad esempio con la creazione di un consiglio comunale dei ragazzi tramite elezione diretta dei propri rappresentanti;
- j) organizza i propri Uffici ed i propri Servizi, utilizzando le proprie risorse umane, finanziarie e patrimoniali al fine di soddisfare le necessità e le richieste dei cittadini a criteri di economicità, efficienza, trasparenza ed organizzazione dell'azione amministrativa, nel pieno rispetto di quelle che sono le competenze e prerogative distinte degli amministratori e dei dirigenti (e per essi del personale dipendente);
- k) condanna ogni tipo di violenza e di discriminazione e si impegna a tutelare e divulgare i valori di libertà e di democrazia affermatasi anche attraverso la Resistenza, promuovendo iniziative finalizzate a valorizzare tale patrimonio morale, politico e storico, ispirandosi ai principi che sono stati fondamento della nostra Costituzione;
- l) adotta tutti gli atti regolamentari necessari al proprio funzionamento ed perseguimento dei propri obiettivi istituzionali e politici nel rispetto delle vigenti normative in materia.

Art. 2

(Territorio e sede comunale)

1. Sono elementi costitutivi del Comune di Cellio con Breia il territorio e la sua comunità, comprensivo delle rispettive Frazioni.
2. La sede del Comune è presso il Palazzo Comunale (che fu del Comune di Cellio) sito in Cellio, Via Vittorio Emanuele II s.n.c.
3. La modifica della sede comunale, come quella della denominazione delle frazioni e borgate può essere disposta esclusivamente dal Consiglio comunale.
4. Le adunanze del Consiglio comunale si svolgono in apposita sala, destinata allo scopo, sita nel Palazzo comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio comunale può riunirsi anche in luoghi diversi.
5. Il Comune di Cellio con Breia riconosce al territorio comunale, sotto i suoi

molteplici profili e caratteristiche naturalistiche, ambientali, architettoniche, urbane e sociali, la qualificazione di Bene Comune.

Art. 3 (Emblemi)

1. Lo stemma del Comune di Breia con Cellio sarà rappresentato dai due stemmi del Comune di Cellio (Torre in campo blu con corona) e del Comune di Breia (chiesa in campo blu con corona) posti uno accanto all'altro, il tutto in attesa di quello definitivo ed in pendenza del relativo iter procedurale di approvazione.

Art. 4 (Santo Patrono)

1. San Lorenzo (10 agosto) e San Giovanni Battista (24 giugno) sono entrambi i Santi Patroni del Comune di Cellio con Breia anche se quello che determinerà la Festività ai fini anche della ricorrenza non lavorativa sarà solo quella di San Lorenzo (10 agosto).

Art. 5 (Potestà regolamentare)

1. I Regolamenti, sono atti normativi approvati dal Consiglio Comunale, che disciplinano le materie ad essi demandate per Legge e che in ogni caso, si rendono necessari nel perseguimento dei fini istituzionali e dei disposti di cui al presente Statuto.

2. I regolamenti e le loro modifiche approvati dal Consiglio Comunale, entrano in vigore contestualmente con la conseguita esecutività della deliberazione che li approva.

TITOLO II ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 6 (Partecipazione popolare)

1. Il Comune di Cellio con Breia promuove la partecipazione degli interessati, degli utenti e loro rappresentanze, delle formazioni sociali e delle associazioni titolari di interessi collettivi, come espressione della comunità locale, alla formazione dell'indirizzo, allo svolgimento e al controllo delle attività poste in essere dall'amministrazione;

2. In particolare l'Amministrazione comunale può consultare anche tramite Referendum (v. *infra* art. 7) la popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in materie di esclusiva competenza e particolare rilevanza locale. Promuove altresì, forme di partecipazione alla vita pubblica e sociale locale dei cittadini dell'Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti.

Art. 7 (Forme associative e volontariato)

1. Il Comune favorisce l'attività e lo sviluppo delle libere forme associative anche di volontariato della popolazione, prevedendo la messa a disposizione di beni, servizi ed immobili o altre forme di sostegno.

2. Il Comune può stipulare con gli Enti di cui al comma precedente apposite convenzioni e/o protocolli d'intesa per iniziative a carattere sociale e/o per la gestione

di servizi pubblici o di interesse generale quali (a puro titolo esemplificativo e senza alcun carattere di esaustività) l'assistenza e/o aiuto a persone anziane e disabili o comunque a favore delle fasce più fragili e deboli della popolazione.

3. Requisito indispensabile per il riconoscimento delle prerogative di cui ai due precedenti commi sarà l'iscrizione nell'Albo delle forme associative che verrà istituito dal Comune. I criteri, i requisiti e le modalità per l'iscrizione saranno disciplinati con apposito Regolamento.

Art. 8

(Referendum)

1. Sono ammessi referendum di tipo consultivo e propositivo esclusivamente in materie di competenza comunale (salvo quelli previsti da norme sovra ordinate quali Leggi Statali e/o Regionali) su richiesta di almeno i due terzi dei Consiglieri Comunali in carica ovvero su richiesta di almeno il 30% dei cittadini residenti maggiorenni e saranno gestiti con modalità procedurali e gestionali analoghe a quelle previste per i Referendum Nazionali (escluse quelle in punto quorum minimale votanti), in pendenza dell'adozione di apposito e specifico regolamento comunale da adottarsi entro un anno dall'approvazione del presente Statuto.

2. Il Consiglio Comunale sarà in ogni caso, vincolato a valutare e pronunciarsi motivatamente sull'esito del Referendum, entro 60 giorni dal suo svolgimento, assumendo lo stesso carattere di proposta/parere in materie di competenza locale.

3. Non sarà in ogni caso, ammessa la richiesta di un Referendum sul medesimo oggetto nel corso della stessa legislatura comunale.

4. Sono escluse dai quesiti Referendari le seguenti materie:

- a) statuto comunale;
- b) regolamento del Consiglio Comunale;
- c) regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
- d) piano strutturale e strumenti urbanistici di carattere generale;
- e) programma opere pubbliche nella loro interezza;
- f) deliberazioni concernenti la gestione del personale, ivi incluse quelli aventi ad oggetto pianta organica e fabbisogno;
- g) bilancio preventivo e conto consuntivo;
- h) assunzione di mutui o emissione di prestiti;
- i) tutela dei diritti delle minoranze.

Art.9

(Istanze, petizioni, proposte di deliberazione)

1. I cittadini residenti, in forma singola e/o associata possono rivolgere per iscritto istanze, petizioni, proposte di deliberazione con riferimento a problemi di interesse generale e/o personale.

2. Se le stesse riguardano singoli cittadini (e non rientrano nella competenza esclusiva del Consiglio e/o della Giunta) vengono rivolte al Sindaco che, sentiti gli Uffici competenti, le risconterà entro 30 giorni dalla data di protocollo.

3. Se invece riguardano interessi generali e quindi, la collettività locale (sempre che non siano di competenza esclusiva della Giunta e/o del Consiglio), vengono rivolte al Sindaco, il quale, acquisite le informazioni del caso anche presso gli Uffici competenti, darà una risposta entro 30 giorni dalla protocollazione al primo firmatario dell'istanza, petizione o proposta di deliberazione;

4. Se da ultimo le stesse riguardano invece questioni di carattere generale e di competenza della Giunta il Sindaco cui verranno sempre rivolte, convocherà quest'ultima entro 30 giorni dalla protocollazione o in caso siano di competenza del Consiglio le trasmetterà al Presidente del Consiglio Comunale affinché lo stesso venga convocato entro lo stesso termine.

Art.10
(Diritto d'accesso)

1. Il diritto di accesso dei cittadini e degli aventi diritto è garantito nelle forme e modi di legge ed in particolare nei limiti e con le modalità di cui alla Legge n.241/90 e s.m.i. e di cui alla normativa in materia di "Accesso civico diffuso" ed andrà comunque sempre esercitato con formale richiesta scritta da parte dell'interessato.

2.11 Comune potrà in ogni caso, regolamentare nel rispetto delle vigenti norme di legge in materia, con apposito Regolamento l'accesso agli atti amministrativi.

Art. 11
(Procedimento amministrativo e partecipazione dell'interessato)

1. Gli Uffici comunali garantiscono nell'ambito di rispettiva competenza il rispetto delle norme vigenti in materia di procedimento amministrativo ed istruttoria ed in particolare quelle di cui alla Legge n.241/90 e s.m.i., cui si fa qui espresso rinvio.

2. Il Comune può, sempre nel rispetto della normativa vigente, normare con proprio Regolamento i Procedimenti dei singoli Uffici e quindi, la partecipazione agli stessi da parte degli interessati.

TITOLO III
GLI ORGANI ISTITUZIONALI E DI GOVERNO

PARTE I
IL CONSIGLIO COMUNALE

Art.12
(Attribuzioni del Consiglio Comunale)

1. Il Consiglio Comunale determina l'indirizzo politico-amministrativo del Comune e ne gestisce e controlla l'esecuzione, adottando i relativi atti di legge, in particolare nel rispetto del dettato del Testo Unico Enti Locali (D. Lgs. N.267/2000 e s.m.i.), dello Statuto e dei Regolamenti Comunali.

2. Il Consiglio Comunale procede alla nomina dei rappresentanti del Comune presso gli Enti, Aziende, Istituzioni e/o soggetti dallo stesso partecipati di qualsivoglia natura giuridica. Il Regolamento del Consiglio Comunale determina la relativa procedura di nomina.

3. Il Consiglio Comunale con il Regolamento di cui sopra, adottato a maggioranza assoluta dei suoi membri, disciplina lo svolgimento dei propri lavori, l'esercizio delle proprie potestà e funzioni, nonché i poteri, l'organizzazione, il funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni e dei gruppi consiliari, anche in attuazione del presente Statuto Comunale, perseguendo l'obiettivo dell'efficienza decisionale e della trasparenza.

Art.13
(Presidente del Consiglio Comunale)

1. Il Presidente rappresenta il Consiglio Comunale e ne garantisce il funzionamento nel rispetto dello statuto e del regolamento.

Al Presidente del consiglio sono attribuiti, tra gli altri, i poteri di:

- convocazione e direzione dei lavori e delle attività del Consiglio Comunale;
- cura della programmazione dei lavori e del collegamento istituzionale del Consiglio Comunale con la Giunta ed i gruppi consiliari, assicurando, altresì,

- adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte al Consiglio;
- coordinamento delle attività delle commissioni consiliari, d'intesa con i rispettivi Presidenti.
- 2.11 Sindaco presiede il Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 39, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
- 3.11 Consiglio Comunale, nella prima seduta, elegge a scrutinio segreto tra i Consiglieri il Vice-Presidente, con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora nella prima votazione nessuno dei candidati raggiunga tale risultato, si procede, nella stessa seduta, con una seconda votazione e risulta eletto colui che ottiene la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri assegnati.
- 4.11 Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento e lo coadiuva nell'adempimento delle funzioni. Nel caso di assenza o impedimento sia del Presidente sia del Vice-Presidente, il Consiglio viene presieduto dal Consigliere più anziano di età.
5. Le deliberazioni di nomina del Presidente e del Vice-Presidente sono immediatamente eseguibili.
6. Il Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale disciplina anche nei termini di cui sopra il ruolo del Presidente e del Vice-Presidente.

Art.14 (Diritti e doveri dei consiglieri comunali)

1. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del Consigliere, previste dal testo unico, sono disciplinate dal regolamento.
2. Ogni Consigliere, nel rispetto del testo unico, dello statuto e del regolamento del Consiglio ha diritto:
- di esercitare l'iniziativa anche su ogni questione sottoposta alla competenza deliberativa del Consiglio;
 - di sottoporre all'esame del Consiglio interrogazioni, istanze di sindacato ispettivo, mozioni, ordini del giorno, proposte e risoluzioni.
3. I Consiglieri hanno il diritto di ottenere gratuitamente da tutti gli organi ed uffici comunali, dagli enti, dalle aziende, dalle istituzioni e dalle strutture a qualsivoglia titolo dipendenti del Comune, le informazioni in loro possesso ed i documenti utili all'espletamento del loro mandato.
4. I Consiglieri rappresentano l'intera Comunità senza vincolo di mandato. Hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e delle commissioni delle quali siano chiamati a farne parte.
5. I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengono a quattro sedute consecutive del Consiglio, sono sottoposti all'avvio della procedura di decadenza.
- 6.11 Presidente del Consiglio, a seguito dell'avvenuto accertamento delle assenze effettuate dal consigliere, provvede a comunicare l'avvio del procedimento.
7. Il Consigliere ha facoltà a far valere le cause giustificative delle assenze entro il termine indicato nella comunicazione di cui al comma precedente che comunque non può essere inferiore a dieci giorni, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto detto termine, il Consiglio, tenuto conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato, decide definitivamente; se procedere alla pronuncia di decadenza provvedendo alla conseguente surroga. La deliberazione deve essere notificata al consigliere decaduto entro il termine di cinque giorni dalla data di adozione del provvedimento e contestualmente depositata presso la segreteria generale.
8. Il Regolamento disciplina le forme ed i modi per l'esercizio dei poteri e dei diritti dei Consiglieri.

Art.15 (Competenze del Consiglio Comunale)

1.11 Consiglio ha competenza esclusiva per i seguenti atti fondamentali:

a) statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti salva l'ipotesi di cui all'articolo 48, comma 3, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;

b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;

c) convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme associative;

d) istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;

e) organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

g) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

h) contrazione di mutui e aperture di credito non previste espressamente in atti fondamentali del consiglio ed emissioni di prestiti obbligazionari;

i) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

l) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permuta, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari;

m) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.

2. Il Consiglio istituisce e regola (sempre con Regolamento disciplinante la propria organizzazione e funzionamento), eventuali Commissioni per specifiche materie, oltre a quelle già previste per legge. In particolare deve in ogni caso, obbligatoriamente entro 60 giorni dal suo insediamento istituire una Commissione al fine di prevedere ed adeguare periodicamente idonee forme di partecipazione e decentramento dei servizi da garantirsi alle comunità corrispondenti a quelli che furono i Comuni oggetto della fusione (Cellio e Breia), ai sensi ed agli effetti di cui di cui all'art.1, comma 117, della Legge n.56 del 07.04.2014 (ovvero di cui all'art.15, comma 2, del T.U. Enti Locali conseguentemente modificato). Dovrà comunque ed in ogni caso essere garantita

almeno una volta a settimana l'apertura di uno sportello comunale decentrato in quello che fu il Palazzo Municipale del Comune di Breia finché ne saranno disponibili i locali (e quando gli stessi per qualsivoglia motivo non saranno più utilizzabili dovrà essere individuata un'idonea sede alternativa).

Art.16

(Principi generali di funzionamento del Consiglio Comunale)

1. Il Consiglio Comunale si riunisce su convocazione del/della Presidente (Sindaco), che fissa il giorno e l'ora della seduta e l'ordine del giorno.
2. L'avviso di convocazione è spedito ai/alle singoli/e Consiglieri/e nei termini e secondo le modalità stabilite dalle vigenti norme di legge e dal Regolamento.
3. L'attività del Consiglio Comunale coincide con l'anno solare.
4. Salvi i casi previsti dal Regolamento le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche e le votazioni si effettuano a scrutinio palese. Avvengono in ogni caso, a scrutinio segreto le votazioni che riguardano persone fisiche.
5. Il Consiglio Comunale si riunisce di regola nella sede del Comune. Tuttavia, quando specifiche circostanze lo richiedano, il/la Presidente del Consiglio Comunale (Sindaco), può stabilire che la riunione abbia luogo in sede diversa.
6. Il Consiglio Comunale può essere convocato entro 30 giorni su richiesta di almeno 1/3 dei consiglieri in carica con istanza scritta e depositata presso la Segreteria comunale.
7. Ogni Consigliere/a deve far parte di un Gruppo consiliare. La costituzione, la composizione, il funzionamento dei Gruppi consiliari sono disciplinati dal Regolamento del Consiglio Comunale. Nel Regolamento del Consiglio Comunale è individuato l'Ufficio competente alla gestione dei servizi ai gruppi consiliari.

PARTE II

LA GIUNTA COMUNALE ED IL SINDACO

Art.17

(Composizione, funzionamento e competenze della Giunta)

1. La giunta è composta dal Sindaco e da n.2 assessori compreso il Vice Sindaco, nominati dal Sindaco con le modalità previste dal testo unico.
2. I decreti di nomina devono essere sottoscritti in segno di accettazione dai designati e devono essere depositati presso la segreteria generale.
3. Gli Assessori sono tenuti, nel settore di propria competenza, a realizzare l'indirizzo collegiale deliberato dalla Giunta.
4. La Giunta collabora con il/la Sindaco/a nell'attuazione delle linee programmatiche per il mandato amministrativo orientando a tal fine l'azione degli apparati amministrativi, e svolge attività di impulso e di proposta nei confronti del Consiglio Comunale medesimo.
5. Allorché viene meno il rapporto fiduciario, il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.
6. Entro 60 giorni dalla nomina della Giunta, il Sindaco, sentita la Giunta stessa, presenta al Consiglio per l'approvazione le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato. A tal fine il relativo documento è trasmesso ai Consiglieri entro il decimo giorno precedente la relativa seduta. Entro il quinto giorno precedente, ogni gruppo consiliare regolarmente costituito può presentare, per iscritto, al Presidente del Consiglio (Sindaco) proprie osservazioni, depositandone contestualmente copia presso la segreteria generale, con gli atti della seduta.
7. Il/la Sindaco/a affida a singoli/e Assessori/e il compito di sovrintendere ad un particolare settore di Amministrazione o a specifici progetti dando impulso all'attività degli uffici secondo quanto previsto dalle linee programmatiche e vigilando sul corretto esercizio dell'attività amministrativa.
8. La Giunta adotta gli atti che non siano dalla legge o dal presente Statuto direttamente attribuiti alla competenza del Consiglio Comunale, del/della Sindaco/a, dei/delle Dirigenti

e degli organi di decentramento.

9.La Giunta si riunisce su avviso del/della Sindaco/a, che la presiede, o di chi ne fa le veci.

10.Le sedute della Giunta non sono pubbliche; su decisione del/della Sindaco/a, la Giunta può riunirsi in seduta pubblica.

11 .Alle sedute della Giunta partecipa il/la Segretario/a Comunale o, in caso di sua assenza o impedimento, il/la Vice Segretario/a, con il compito di stendere il verbale della seduta.

12 .La Giunta esercita collegialmente le sue funzioni. Essa delibera con la presenza della maggioranza dei componenti in carica, a maggioranza e con voto palese. Quando la deliberazione riguardi persone la votazione può essere segreta. In caso di parità prevale il voto del/della Sindaco/a.

13.La Giunta adotta le proprie deliberazioni su proposta del/della Sindaco/a o dei/delle singoli/e Assessori/e. Ogni proposta di deliberazione è accompagnata dai pareri e dalle attestazioni richieste dalla legge in relazione alla natura del provvedimento da adottare.

Art.18

(Dimissioni e decadenza componenti Giunta)

1. Le dimissioni, l'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza, la sospensione o il decesso del Sindaco sono disciplinati dal T.U. Enti Locali.
2. Le dimissioni del Sindaco vanno presentate per iscritto al Consiglio comunale e quelle degli Assessori sempre per iscritto al Sindaco. Alla sostituzione degli Assessori dimissionari provvede il Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.
3. Le dimissioni possono essere comunicate verbalmente nel corso di una seduta del Consiglio e si considerano presentate il giorno stesso.
4. Nel caso previsto dal comma precedente le dimissioni sono verbalizzate.

Art.19

(Il Sindaco)

1. Il sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del comune.
2. Il sindaco rappresenta l'ente ad ogni effetto e sovrintende all'andamento generale del Comune, convoca e presiede la giunta ed il consiglio, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e cura l'esecuzione degli atti. In particolare, promuove e coordina l'azione dei singoli Assessori, fornendo loro anche direttive in attuazione delle decisioni assunte dal Consiglio e dalla Giunta e impartisce sempre a tal fine indirizzi al Segretario Comunale/Vice Segretario.
3. Salvo quanto previsto dall'articolo 107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., esercita le funzioni a lui attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune.
4. Il sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge.
5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di riferimento o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della

dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali.

6. In caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, il sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del precedente comma.

7. Il sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti. Il Sindaco, al fine di assicurare le esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti in determinate aree delle città interessate da afflusso di persone di particolare rilevanza, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, può disporre, per un periodo comunque non superiore a sessanta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.

8. Il Sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, nel rispetto dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, può disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.

9. Nelle materie di cui al comma 5, secondo periodo, i comuni possono adottare regolamenti ai sensi del presente testo unico.

10. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio il sindaco provveda alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende, istituzioni e qualsivoglia altro organismo giuridico.

11. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.

12. Il sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonché dallo statuto e regolamenti comunali.

13. Il sindaco presta davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

14. Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del comune, da portarsi a tracolla.

Art.20 **(Il Vice Sindaco)**

1. Il/la Sindaco/a nomina fra gli/le Assessori/e un/a Vice Sindaco/a che lo sostituisce in via generale, anche quale ufficiale di governo, in caso di sua assenza o impedimento.

2. In caso di assenza del/della Sindaco/a e del/della Vice Sindaco/a, le funzioni del/della Sindaco/a sono esercitate dall'Assessore/a più anziano/a per età.

TITOLO IV
CRITERI GENERALI PER UFFICI
ED
ORGANIZZAZIONE COMUNALE

Art. 21

(Principi, assetto e criteri generali per uffici e personale)

1. L'organizzazione amministrativa del Comune si ispira ai principi della economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa ed è finalizzata in particolare al perseguimento di obiettivi definiti dagli organi di governo e da questi assegnati alla dirigenza.

2. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi detta norme riguardanti l'organizzazione degli uffici e dei servizi, in base a criteri di flessibilità, autonomia, funzionalità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità nonché nel rispetto dei seguenti principi di base:

- distinzione tra indirizzo politico amministrativo, spettante agli organi di governo, e autonomia gestionale della dirigenza, entrambe in posizione di servizio alla cittadinanza;
- processo decisionale attuato attraverso la relazione e l'integrazione tra la funzione politica e quella amministrativa, secondo un modello di governo che qualifica la pianificazione, la programmazione, il controllo e la verifica del raggiungimento dei risultati;
- regolamentazione delle relazioni fra gli organi di governo ed i dirigenti; individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti, individuazione della titolarità delle prevalenze decisionali nelle varie fasi del processo;
- utilizzo di strumenti e metodologie per l'attivazione dei controlli interni concernenti gli aspetti di legittimità e regolarità amministrativa, di controllo di gestione, di controllo strategico e di valutazione della dirigenza;
- trasparenza, semplificazione e contenimento dei tempi delle procedure in stretta relazione con i bisogni della cittadinanza;
- superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro; perseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale nel rispetto delle professionalità possedute e dell'inquadramento contrattuale, nonché della massima collaborazione tra le articolazioni degli uffici e dei servizi del Comune e tra il Comune e le altre Amministrazioni pubbliche;
- crescita professionale dei dipendenti (specie attraverso la previsione di partecipazione obbligatoria a corsi di aggiornamento professionale) e miglioramento della qualità dei servizi in rapporto alle attese dell'utenza (con periodica implementazione ed ammodernamento delle dotazioni in utilizzo ai dipendenti).

3.L' Assegnazione della responsabilità dei vari servizi in capo al segretario comunale dovrà assumere carattere residuale, emergenziale e comunque transitorio, dovendo privilegiarsi in via principale la crescita professionale dei dipendenti anche attraverso la loro nomina quali responsabili dei servizi nei quali hanno acquisito competenze e conoscenze qualificanti, riconoscendo loro al contempo le previste indennità anche economiche di legge (v. infra art.24).

Art. 22
(Segretario comunale)

1. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco, dal quale dipende funzionalmente. Le modalità della nomina, della conferma e della revoca sono disciplinate dal Testo Unico Enti Locali.
2. Il Segretario, oltre ai compiti ed alle funzioni stabilite dal testo unico, esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto, dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco. In particolare, partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio Comunale e della Giunta e ne cura la verbalizzazione.
3. Il regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi, disciplina le ulteriori eventuali funzioni del Segretario.

Art. 23
(Vice-Segretario comunale)

1.11/La Vicesegretario/a Comunale svolge funzioni vicarie del/della Segretario/a Comunale, lo/la coadiuva e lo/la sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento ed è scelto di comune accordo tra il Sindaco ed il Segretario, tra i dipendenti in organico aventi il titolo di studio, i requisiti e le capacità necessarie. Allo stesso verrà altresì riconosciuto lo specifico compenso/indennità previsto per legge ed in particolare, stabilito dai contratti collettivi nazionali del comparto Autonomie Locali (oltre ovviamente alla normale remunerazione ed eventuali indennità già percepite quale dipendente comunale).

Art. 24
(Dirigenza e responsabili dei servizi)

1. Le funzioni e le responsabilità dei dirigenti e dei responsabili dei servizi sono stabilite dal testo unico.
2. La dirigenza è ordinata in un'unica qualifica ed articolata in professionalità diverse. I dirigenti si differenziano in ragione della graduazione delle funzioni, sulla base delle quali è attribuita la retribuzione di posizione. I dirigenti svolgono le funzioni correlate agli incarichi conferiti dal Sindaco in rapporto alle aggregazioni delle strutture organizzative definite dalla Giunta comunale per l'attuazione degli indirizzi e programmi del Consiglio comunale.
3. I dirigenti e i responsabili dei servizi compiono tutti gli atti di gestione, interni ed esterni, necessari per il raggiungimento degli obiettivi. Su tutte le forme di attività, sia espletate direttamente dalle strutture comunali che attraverso terzi, verrà svolta attività di controllo di qualità e di verifica dei parametri di gestione assegnati.
4. I dirigenti e i responsabili dei servizi propongono alla Giunta gli atti di conciliazione, di transazione e di resistenza in giudizio.
La rappresentanza legale dell'Ente in giudizio spetta al Sindaco.
5. Sindaco potrà esercitare nei confronti di ciascun dirigente o responsabile apicale la facoltà di delega.
6. I dirigenti e i responsabili dei servizi sono responsabili della corretta gestione dei servizi loro attribuiti.
7. Gli incarichi dirigenziali e dei responsabili dei servizi sono conferiti dal Sindaco a tempo determinato, con modalità fissate dal regolamento e secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel proprio programma amministrativo. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione e/o responsabilità dei servizi anche se dovrà essere

- verificata preventivamente la presenza di requisiti basilari di nomina quali titolo di studio, qualifica e conoscenze adeguate al ruolo da ricoprire; gli incarichi in parola possono essere conferiti dal Sindaco anche a dirigenti assunti a tempo determinato.
8. Il Sindaco, avvalendosi degli strumenti di monitoraggio e controllo previsti dal testo unico, dispone verifiche sulla corretta ed efficiente gestione delle risorse e può richiedere, periodicamente, al segretario comunale (o se istituito al servizio di controllo), la valutazione dei risultati ottenuti da ciascun dirigente o responsabile dei servizi in relazione all'attuazione dei programmi, agli obiettivi assegnati, al livello di efficienza e qualità di servizio raggiunto nell'ambito dello svolgimento di ciascun incarico dirigenziale o di responsabilità del servizio.
 9. Gli incarichi sono revocati in caso di mancato raggiungimento, al termine di ciascun anno finanziario, degli obiettivi assegnati nel piano esecutivo di gestione o per responsabilità particolarmente grave o reiterata, oltre che negli altri casi disciplinati dai contratti collettivi di lavoro.
 10. L'Amministrazione può stipulare, nei limiti del testo unico, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per l'assunzione di personale con qualifica dirigenziale, di posizione apicale o di alta specializzazione, fermo restando il possesso dei requisiti di accesso previsti per le corrispondenti posizioni. I predetti incaricati cessano contestualmente al mandato elettivo del Sindaco in carica. Tali funzioni di direzione a tempo determinato possono essere conferite dal Sindaco nei modi stabiliti dal regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi. Possono essere altresì, costituiti uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco secondo le modalità stabilite dal regolamento.
 11. A tutti i dirigenti e responsabili dei servizi è assegnato il trattamento economico stabilito dai contratti collettivi nazionali del comparto Autonomie Locali.
 12. Ai soggetti in possesso di alta specializzazione, scelti extra-dotazione *intuitu personae*, è attribuito il trattamento corrispondente alla più elevata qualifica non dirigenziale del contratto collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti del comparto Autonomie Locali, incrementabile nei modi stabiliti dal testo unico.

Art. 25 **(Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi)**

1. Il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi dovrà attenersi ai principi ed alle indicazioni espresse nel presente Titolo IV.
2. Fino alla sua approvazione ci si dovrà attenere alle norme di legge vigenti in materia nonché in particolare a quelle contenute nel presente Titolo V aventi natura di immediata applicabilità (*self-executing*).

TITOLO V **SERVIZI PUBBLICI LOCALI**

Art26 **(Principi generali)**

1. Il Comune provvede alla istituzione e alla prestazione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale, favorendo ogni forma di integrazione e cooperazione con altri soggetti pubblici o privati.

2. I servizi pubblici locali, gestiti in qualsiasi forma, sono organizzati con modalità che rispondono ai principi di accessibilità, di qualità, efficienza, efficacia e economicità garantendo lo spirito pubblico, l'eguaglianza tra tutti/e i/le cittadini/e, il soddisfacimento delle esigenze degli/delle utenti, l'effettiva accessibilità, da parte di tutti/e ed in particolare delle

cosiddette categorie deboli, la qualità e quantità delle prestazioni, la continuità nell'erogazione, il diritto di scelta.

3. I regolamenti che disciplinano i servizi, gli statuti e le carte dei servizi degli enti responsabili della gestione e i contratti di servizio, si conformano ai principi di cui al comma 2 e stabiliscono le modalità di indirizzo, di vigilanza e di controllo sulla loro attività da parte del Comune e di pubblicità degli atti fondamentali relativi alla gestione dei servizi.

4. La scelta degli/delle amministratori/amministratrici e dei/delle dirigenti dei servizi pubblici locali è effettuata dal Consiglio Comunale sulla base di criteri di professionalità e competenza e comunque nel rispetto delle vigenti norme di legge in materia.

Art.27 **(Forme di gestione dei servizi)**

1. Il Comune procede alla gestione e all'affidamento dei servizi pubblici a rilevanza economica nel rispetto del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e delle norme di legge vigenti in materia (ivi incluso il D.lgs. 50/2016) e, comunque dei principi di economicità, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità privilegiando le forme pubblicistiche di gestione.

2. Le gestioni "in house" sono ammesse nel rispetto delle vigenti norme di legge.

3. L'affidamento dei servizi pubblici locali a rilevanza economica è effettuato sulla base di un'apposita relazione dell'Ente da rendere pubblica sul sito internet istituzionale. Nella relazione si dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dalle vigenti norme di legge per la forma di affidamento prescelta. Dalla relazione devono risultare gli specifici obblighi di servizio pubblico e di servizio universale.

4. Ove ve ne siano i presupposti si applica la normativa relativa agli ambiti territoriali ottimali di gestione dei servizi.

5. Nell'ambito e nei limiti stabiliti dalla legge i servizi pubblici locali possono essere gestiti in economia, mediante istituzione o azienda speciale.

Art.28 **(Verifiche sui servizi pubblici locali)**

1. Il Consiglio comunale approva un documento contenente le priorità e gli indirizzi programmatici relativi ai servizi pubblici locali che intende avviare e le indicazioni per la politica di bilancio, secondo le normative vigenti.

2. I Dirigenti responsabili presentano annualmente una relazione, allegata alla relazione della Giunta che illustra il conto consuntivo, che confronti la gestione e i risultati raggiunti con il programma annuale e che evidenzii i costi dei servizi stessi.

Art. 29 **(Istituzione)**

1. L'Istituzione costituisce organismo strumentale di gestione di servizi senza rilevanza imprenditoriale, dotato di autonomia gestionale, ma privo di personalità giuridica.

2. Il Consiglio Comunale con la deliberazione costitutiva dell'Istituzione stabilisce il capitale di dotazione, il patrimonio ed il personale; alla deliberazione è allegato il Regolamento per il funzionamento e la gestione che individua altresì, gli atti fondamentali sottoposti all'approvazione del Consiglio Comunale, la costituzione degli organi, le modalità di indirizzo e vigilanza, le forme di controllo dei risultati di gestione e verifica economico-contabile da parte dei/delle revisori/e dei conti.

3. La soppressione dell'Istituzione è deliberata dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei/delle

Consiglieri/e assegnati/e.

4. Gli organi dell'Istituzione restano in carica per la durata del Consiglio Comunale.

5. L'organo di amministrazione, nominato dal/dalla Sindaco/a secondo le disposizioni di legge, è composto da un numero di Consiglieri/e in linea con le disposizioni di legge; il Consiglio di amministrazione esercita funzioni di indirizzo e di Amministrazione secondo quanto previsto dal Regolamento dell'Istituzione. Non possono essere nominati/e Amministratori/Amministratrici dell'Istituzione i/le Consiglieri/e e gli/le Assessori/e comunali né persone che presentino cause di ineleggibilità e/o incompatibilità stabilite dalle vigenti norme di legge per i Consiglieri Comunali (in particolare dal T.U. Enti Locali).

6. Il regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato, nonché a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.

Art. 30 (Aziende speciali)

1. L'Azienda Speciale costituisce Ente strumentale per la gestione dei servizi a rilevanza economica ed imprenditoriale.

2. Gli atti fondamentali dell'azienda sono sottoposti all'approvazione del Consiglio Comunale. Costituiscono atti fondamentali;

- a. il piano-programma, comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra Ente locale ed Azienda speciale;
- b. i bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale;
- c. il conto consuntivo;
- d. il bilancio di esercizio;
- e. la carta dei servizi.

3. Al bilancio di esercizio è allegata una relazione con la quale gli organi dell'Azienda danno atto del rispetto degli indirizzi adottati dal Consiglio Comunale, delle cause del mancato raggiungimento degli obiettivi gestionali, degli interventi correttivi previsti, dall'acquisizione ed alienazione di partecipazioni azionarie.

4. L'organo di amministrazione dell'Azienda è nominato dal/dalla Sindaco/a non oltre quarantacinque giorni dalla scadenza del precedente come stabilito dallo statuto aziendale. L'organo di Amministrazione relaziona al Consiglio Comunale almeno due volte l'anno sull'andamento aziendale.

5. Il Comune per la gestione associata di uno o più servizi può costituire con altri comuni e province un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali.

6. Il Consiglio Comunale approva a maggioranza assoluta dei/delle Consiglieri/e assegnati/e lo Statuto del consorzio e la convenzione fra gli enti consorziati.

Art. 31 (Società di capitali)

1. Il Comune può partecipare a società di capitali e promuoverne la costituzione. Ove alla Società per azioni partecipino altri Enti Locali e la Regione, i reciproci rapporti sono determinati attraverso specifici accordi.

2. La deliberazione con la quale il Consiglio comunale dispone la costituzione di una nuova società o la partecipazione ad una società preesistente deve rendere palesi le ragioni che consigliano tale forma di gestione del servizio e dimostrarne la convenienza economica, evidenziando altresì il rapporto costi-benefici tenuto conto della qualità del servizio stesso e delle ricadute sulla cittadinanza.

3. Sono specificate nell'atto costitutivo e nello Statuto della società le forme di controllo, vigilanza e coordinamento con gli indirizzi e le direttive dell'Ente locale a cui la società è vincolata nella sua azione. Lo Statuto della società dovrà inoltre prevedere che le sostanziali modifiche delle condizioni di adesione devono essere approvate dal Consiglio Comunale.

4. L'atto costitutivo e lo Statuto della società devono comprendere clausole che stabiliscano tempi e

modalità per la trasmissione al Consiglio Comunale di informazioni relative alla propria attività e garantire il diritto di accesso agli atti ed agli uffici per gli/le amministratori/amministratrici comunali.

5.Le società per azioni cui partecipa il Comune sono sottoposte ad obbligo di certificazione del bilancio

6.II Comune favorisce attraverso specifiche iniziative la sottoscrizione da parte di cittadini/e ed utenti di quote azionarie delle società per azioni che gestiscono servizi pubblici di particolare interesse sociale.

Art.32

(Promozione di forme di collaborazione ed accordi di programma)

1.II Comune promuove forme associative e di cooperazione con altri Comuni, con la Provincia e con altri Enti pubblici, e partecipa ad accordi di programma ove sia richiesta un'azione integrata e coordinata di soggetti diversi.

2.II Comune collabora con gli altri enti locali per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi di interesse di più comunità.

3.II Comune favorisce la fruizione da parte dei/delle cittadini/e di altre comunità del proprio patrimonio culturale, delle proprie infrastrutture di servizi e delle iniziative realizzate ed è disponibile a fornire assistenza tecnica e organizzativa ad altri enti locali.

4.Per il conseguimento dei fini di cui ai commi precedenti, il Comune può stipulare accordi di programma e convenzioni; può consentire, sulla base di convenzioni, l'utilizzo da parte di altri enti locali di servizi svolti dal Comune medesimo o da proprie aziende o istituzioni o di società per azioni da esso promosse; può promuovere la costituzione di aziende speciali consortili o la partecipazione di altri enti locali al capitale di società per azioni per lo svolgimento di servizi pubblici.

5.Nelle convenzioni, negli accordi di programma e negli altri atti costitutivi di forme di collaborazione sono disciplinati gli strumenti per la tutela dei diritti dei/delle cittadini/e nei riguardi delle attività e degli interventi oggetto della collaborazione.

6.II Comune stipula accordi di programma per la definizione e l'attuazione di interventi che richiedono l'azione integrata di più amministrazioni pubbliche o l'impiego di risorse da esse fornite.

7.Quando gli interventi sono di competenza prevalente del Comune, il/la Sindaco/a promuove la conclusione dell'accordo, convocando i/le rappresentanti delle ai amministrazioni interessate.

8.L'adesione ad accordi di programma promossi da altre amministrazioni è deliberata dal Consiglio o dalla Giunta, secondo le rispettive competenze, in relazione all'apposita richiesta rivolta al Comune.

9.E' in ogni caso richiesta:

la deliberazione del Consiglio per la stipulazione di accordi di programma la cui esecuzione comporti modifiche a deliberazioni adottate dal Consiglio medesimo;

la comunicazione al Consiglio Comunale di ogni accordo di programma non di competenza dello stesso.

TITOLO VI DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art. 33

(Controlli Interni)

1.II Comune nell'adottare i relativi regolamenti, li adegua ai principi generali del sistema dei controlli interni previsti dal Testo Unico Enti Locali e dalle vigenti norme di legge in materia anche ai fini del controllo di gestione, dell'attività di valutazione, controllo strategico e valutazione del personale.

2. Il controllo di regolarità amministrativa — contabile è affidato all'organo di revisione e al responsabile del settore finanziario e viene disciplinato dal relativo regolamento.

Art. 34
(Modifiche statutarie)

1. L'approvazione dello Statuto e delle sue modifiche sono deliberate dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2. L'abrogazione dello statuto potrà essere effettuata soltanto con l'approvazione di un nuovo Statuto.

3. Nessuna deroga è consentita all'applicazione delle norme statutarie sia con provvedimento amministrativo sia con atto regolamentare.

4. L'interpretazione autentica delle disposizioni statutarie è di esclusiva competenza del Consiglio Comunale.

Art. 35
(Disposizioni finali)

1. Il presente Statuto verrà approvato anche ai sensi ed agli effetti dell'art. 15, comma 2, del testo Unico Enti Locali (così come modificato dall'art. 1, comma 117, della Legge 7 aprile 2014 n. 56) sia dal Consiglio Comunale di Cellio che dal Consiglio Comunale di Breia. A seguito dell'avvenuta approvazione da parte di entrambi i Consigli Comunali citati, lo stesso potrà essere pubblicato nelle forme di legge, inserito sul sito internet istituzionale del Comune di Cellio con Breia, trasmesso alla Regione Piemonte al fine della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.

2. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente Statuto sono abrogate tutte le altre disposizioni del Comune di Cellio e del Comune di Breia con esso incompatibili ed in ogni caso i rispettivi precedenti Statuti comunali

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. I

I regolamenti previsti dallo statuto, per la cui adozione non sia prescritto un termine di legge, sono adeguati o deliberati entro un anno dall'entrata in vigore dello statuto.

ART. II

Per tutto quanto non disposto dalle precedenti norme statutarie e fino all'entrata in vigore delle norme regolamentari previste nello statuto, continuano ad applicarsi le norme regolamentari vigenti nei Comuni di Cellio e Breia (purché compatibili con il presente Statuto), limitatamente a quella che fu la rispettiva circoscrizione territoriale di riferimento.

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI E NORME DI PRINCIPIO

- art. 1 - Ruolo e principi ispiratori dell'azione comunale
- art. 2 - Territorio e sede comunale
- art.3 - Emblemi
- art.4 - Santo Patrono
- art. 5 - Potestà regolamentare

TITOLO II - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

- art. 6 - Partecipazione popolare
- art. 7 - Forme associative e volontariato
- art. 8 - Referendum
- art. 9 - Istanze, petizioni, proposte di deliberazione
- art.10 - Diritto di accesso
- art. 11- Procedimento amministrativo e partecipazione dell'interessato

TITOLO III - - GLI ORGANI ISTITUZIONALI E DI GOVERNO

PARTE I

IL CONSIGLIO COMUNALE

- art.12 - Attribuzioni del consiglio comunale
- art.13 - Presidente del Consiglio Comunale
- art.14 - Diritti e doveri dei consiglieri comunali
- art.15 - Competenze del Consiglio Comunale
- art.16 - Principi generali di funzionamento del Consiglio Comunale

PARTE II

LA GIUNTA COMUNALE ED IL SINDACO

- art.17- Composizione, funzionamento e competenze della Giunta
- art.18 - Dimissioni e decadenza componenti
Giunta art.19 - 11 Sindaco
- art.20 - il Vice Sindaco

TITOLO IV - CRITERI GENERALI PER UFFICI ED ORGANIZZAZIONE COMUNALE

- art.21 - Principi, assetto e criteri generali per uffici e personale
- art.22 -Segretario comunale
- art.23 - Vice-Segretario comunale
- art.24 - Dirigenza e responsabili dei servizi
- art.25 - Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi

TITOLO V - SERVIZI PUBBLICI LOCALI

- art.26 - Principi generali
- art.27 - Forme di gestione dei servizi
- art.28 - Verifiche sui servizi pubblici locali
- art.29 - Istituzione
- art. 30 - Aziende speciali
- art. 31- Società di capitali
- art. 32- Promozione di forme di collaborazione

TITOLO VI – DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

- art. 33 – Controlli interni
- Art. 34 – Modifiche statuarie

- Art. 35 – Disposizioni finali

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. I

Art. II